

Foglio Informativo FINANZIAMENTO FONDO ROTATIVO ECONOMIA CIRCOLARE

INFORMAZIONI SULLA BANCA

MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A. (di seguito anche "Banca"), Società con socio unico Invitalia S.p.A., soggetta all'attività di direzione e coordinamento di quest'ultima, codice ABI 10680.7, società per azioni con sede legale in Viale America, 351 - ROMA (Italy), numero di iscrizione all'Albo delle Banche 74762.60 e capogruppo del gruppo bancario Mediocredito Centrale, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari presso la Banca d'Italia con codice ABI 10680, capitale sociale € 204.508.690,00 int. vers., numero di iscrizione al Registro delle imprese di Roma e codice fiscale 00594040586, partita IVA di Gruppo 16868201001, numero REA RM175628, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art. 62, comma1 del D.lgs. n. 23 luglio 1996, n.415, sito internet: www.mcc.it, Tel: 06 47911, e-mail: info@mcc.it.

IN CASO DI OFFERTA "FUORI SEDE"

Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede

DATI DELLA SOCIETÀ CONVENZIONATA *(compresi gli estremi dell'iscrizione in Albi o Elenchi)*

NOME E COGNOME, INDIRIZZO, TELEFONO, E-MAIL DEL SOGGETTO INCARICATO CHE CONSEGNA AL CLIENTE COPIA DEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO, DELL'AVVISO "TABELLA TASSI USURA" CONTENENTE I TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI (TEGM) PREVISTI DALLA LEGGE N. 108/1996 E DELLA GUIDA PRATICA ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO.

QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO

NOME E COGNOME DEL CLIENTE CUI È STATA CONSEGNATA COPIA DEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO, DELL'AVVISO "TABELLA TASSI USURA" CONTENENTE I TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI (TEGM) PREVISTI DALLA LEGGE N. 108/1996 E DELLA GUIDA PRATICA ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO.

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER RICEVUTO DAL SOGGETTO SOPRAINDICATO, PRIMA DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, COPIA DEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO, DELL'AVVISO "TABELLA TASSI USURA" CONTENENTE I TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI (TEGM) PREVISTI DALLA LEGGE N. 108/1996 E DELLA GUIDA PRATICA ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO.

(DATA)

(FIRMA)

Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.

CHE COS' È IL FINANZIAMENTO "FRI ECONOMIA CIRCOLARE"

Premessa

Il finanziamento "Fri Economia circolare" è un finanziamento agevolato a medio/lungo termine destinato alle imprese di qualsiasi dimensione che effettuino investimenti nell'ambito dell'economia circolare, assistito dal Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca (FRI). In data 11 giugno 2020, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha emanato un decreto finalizzato a disciplinare gli interventi agevolativi, attivati a valere sul FRI, a sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare (Provvedimento Economia Circolare). L'intervento, gestito da Invitalia per conto del MISE, sostiene la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di soluzioni innovative per l'utilizzo efficiente e sostenibile delle risorse, con la finalità di promuovere la riconversione delle attività produttive verso un modello di economia circolare in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse è mantenuto quanto più a lungo possibile e la produzione di rifiuti è ridotta al minimo.

Le agevolazioni sono concesse nella forma di:

- **contributo a fondo perduto**, a valere sul FCS, erogato dal Soggetto Gestore Invitalia (dal 10% al 20% delle spese ammissibili, a seconda delle dimensioni dell'impresa);
- **finanziamento agevolato** a valere sul FRI (per conto di Cassa Depositi e Prestiti - CDP), per una percentuale nominale calcolata rispetto alle spese ammissibili.

Il Finanziamento agevolato è concedibile all'impresa in presenza di un finanziamento bancario associato, a medio/lungo termine, concesso da una Banca convenzionata.

Il Finanziamento Agevolato ed il Finanziamento Bancario costituiscono insieme il Finanziamento, regolato in modo unitario da un unico contratto, stipulato con il cliente dalla Banca anche per conto di CDP. Il Finanziamento agevolato copre una percentuale nominale delle spese ammissibili pari al 50 (cinquanta) per cento ed è concesso ad un tasso fisso non inferiore allo 0,8 % nominale annuo; il Finanziamento bancario, invece, copre una percentuale nominale pari ad almeno il 20 (venti) per cento delle spese ammissibili ed è concesso a tasso ed a condizioni di mercato. Il Finanziamento Agevolato e il Finanziamento Bancario, unitamente al contributo alla spesa, non possono essere superiore al 100 (cento) per cento dei costi e delle spese ammissibili.

Caratteristiche del Finanziamento

Soggetti finanziabili

Imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all'industria e centri di ricerca, che presentano progetti singolarmente o in forma congiunta.

Finalità

L'intervento sostiene attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto e finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali (Key Enabling Technologies, KETs) di cui all'allegato n. 1 al decreto 11 giugno 2020.

I progetti devono essere finalizzati alla riconversione produttiva delle attività economiche nell'ambito dell'economia circolare, in una o più delle seguenti linee di intervento:

- innovazioni di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di trattamento e trasformazione dei rifiuti;
- progettazione e sperimentazione prototipale di modelli tecnologici integrati finalizzati al rafforzamento dei percorsi di simbiosi industriale;
- sistemi, strumenti e metodologie per lo sviluppo delle tecnologie per la fornitura, l'uso razionale e la sanificazione dell'acqua;
- strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo;
- sperimentazione di nuovi modelli di packaging intelligente (smart packaging) che prevedano anche l'utilizzo di materiali recuperati;
- sistemi di selezione del materiale multileggero, al fine di aumentare le quote di recupero e di riciclo di materiali piccoli e leggeri.

I progetti ammissibili devono:

- essere realizzati nell'ambito di una o più unità locali ubicate nel territorio nazionale;
- prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a euro 500 mila e non superiori a euro 2 milioni;
- avere una durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi;
- essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione e, comunque, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione;
- qualora presentati congiuntamente da più soggetti, prevedere che ciascun proponente sostenga costi e spese pari ad almeno euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) nel caso di imprese, ovvero pari ad almeno il 10 per cento dell'importo complessivo ammissibile del progetto nel caso di Organismi di ricerca, fermo restando che il progetto nella sua interezza deve prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

Importo concedibile: da determinarsi da parte della Banca in relazione alle esigenze ed alla situazione, anche prospettica, patrimoniale, economica e finanziaria della finanziata, nonché al quadro cauzionale previsto a garanzia dell'operazione, nell'ambito del Finanziamento Bancario. Il Finanziamento è costituito dall'insieme del Finanziamento Agevolato (pari al 50% delle spese ammissibili) e del Finanziamento Bancario (pari almeno al 20% delle spese ammissibili). Il Finanziamento globale, insieme al Contributo diretto alla Spesa, può arrivare a coprire fino al 100% dei costi e delle spese ammissibili.

Garanzie: a garanzia del finanziamento concesso sono previste a favore della Banca garanzie reali (ad es. privilegio - pegno) e/o personali (ad es. fideiussione) e/o atipiche (ad es. cessione di credito) prestate dall'impresa beneficiaria o da terzi; qualora ricorrano le condizioni previste dalle norme che le disciplinano, possono essere acquisite garanzie prestate da soggetti pubblici. Le garanzie eventualmente previste assisteranno sia il Finanziamento Agevolato sia il Finanziamento Bancario, in misura direttamente proporzionale all'ammontare iniziale in linea capitale di ciascuno di essi. Gli importi derivanti dall'escussione delle predette garanzie andranno ripartiti tra la CDP e la Banca nel rispetto della percentuale originaria di partecipazione.

Durata: da un minimo di 4 anni ad un massimo di 11 anni comprensivi di un periodo di preammortamento che, per la parte agevolata, può essere al massimo di tre anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento.

Ammortamento: la durata dell'ammortamento non potrà essere superiore agli 8 anni. Pertanto, nel caso in cui sia un ammortamento di 8 anni ed un preammortamento di 3 anni si ha una durata massima del rimborso di 11 anni.

Si ha facoltà di rinunciare in tutto o in parte al periodo di preammortamento (purché tale facoltà venga espressa prima della stipula del contratto di finanziamento).

L'ammortamento avviene attraverso il pagamento di **rate semestrali**, con scadenze fisse 30 giugno – 31 dicembre, a capitale costante posticipate e comprensive di capitale e di interessi. Le modalità di rimborso del Finanziamento devono assicurare che il rapporto tra il residuo debito del Finanziamento Bancario e il residuo debito del Finanziamento non sia, in ogni tempo, inferiore all'originario rapporto, fissato nel Contratto di Finanziamento, tra l'importo del Finanziamento Bancario e l'importo complessivo del Finanziamento.

Il rimborso della quota capitale del Finanziamento Bancario può avere inizio solo una volta rimborsato almeno il 60 (sessanta) per cento del differenziale, in termini di capitale, tra il Finanziamento Agevolato e il Finanziamento Bancario. Pertanto, la durata del periodo di preammortamento del Finanziamento Bancario può differire da quella del Finanziamento Agevolato.

In caso di estinzione anticipata (totale o parziale) del finanziamento è prevista la richiesta di un compenso, come indicato in contratto. Il Soggetto Beneficiario non potrà procedere ad un'estinzione totale del Finanziamento Bancario senza, altresì, procedere all'estinzione anticipata totale del Finanziamento Agevolato.

Modalità di perfezionamento e di erogazione: il Finanziamento verrà erogato ai sensi della "Convenzione per la Regolamentazione dei rapporti di concessione di finanziamenti nell'ambito del "Fondo Crescita Sostenibile" (sottoscritta il 17 febbraio 2016 da MISE, ABI e CDP) e del relativo Addendum che regola i rapporti tra le Parti derivanti dalla concessione di Finanziamenti, ai sensi del Provvedimento Economia Circolare.

La stipula e le erogazioni sono perfezionate generalmente con scritture private autenticate o con atti pubblici rogati da notaio scelto dall'Impresa beneficiaria e la messa a disposizione delle somme avviene all'avveramento delle condizioni poste in contratto secondo i termini e le modalità di volta in volta concordati con l'Impresa.

La stipula del Contratto di Finanziamento viene effettuata dalla Banca che agisce in nome e per conto di CDP, entro 90 giorni dalla ricezione da parte della Banca del decreto di concessione trasmesso dal Soggetto Gestore. La Banca può richiedere una proroga del termine al Ministero, per il tramite del Soggetto Gestore. Tale proroga non può essere superiore a 90 giorni.

L'**erogazione** del Finanziamento Bancario viene effettuata dalla Banca a fronte di **Stato di Avanzamento Lavori ("SAL")**, la cui valutazione è effettuata dal Soggetto Gestore (erogazione complessiva in non più di 3 tranches a SAL più una ultima quota a saldo). L'Impresa può richiedere l'erogazione a titolo di anticipazione della prima quota del Finanziamento, nel limite massimo del 50 (cinquanta) per cento del medesimo Finanziamento, fornendo il quadro di garanzie ritenuto più idoneo dalla Banca.

L'erogazione potrà avvenire, comunque, solo dopo la positiva verifica, da parte della Banca della sussistenza delle ulteriori condizioni previste dal Contratto di Finanziamento.

In forza dell'articolo 1, comma 359, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, l'esposizione di CDP derivante dai finanziamenti agevolati erogati a valere sulle risorse del FRI beneficia della garanzia di ultima istanza dello Stato ("Garanzia dello Stato"), così come disciplinata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 72963 del 12 luglio 2006 e ss.mm.ii.

Poiché CDP ha aderito alla Convenzione ed al relativo Addendum nel presupposto che la Garanzia dello Stato assista integralmente le proprie esposizioni, nel caso in cui la Garanzia dello Stato venga meno in tutto od in parte la CDP potrà, senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti di terzi, decidere, a propria discrezione, di non avviare e/o di non proseguire l'operatività disciplinata dalla Convenzione/Addendum ovvero sospendere le erogazioni dei Finanziamenti Agevolati ai sensi dei Contratti di Finanziamento già stipulati.

Di conseguenza, come oltre specificato, il venir meno in tutto od in parte della Garanzia dello Stato costituirà causa di risoluzione del contratto.

Per lo stesso motivo, qualora al momento della stipula del Contratto la Garanzia dello Stato non fosse stata emanata, in base all'Addendum la prima erogazione dovrà essere sospensivamente condizionata nel solo interesse di CDP alla circostanza che le esposizioni di CDP derivanti dal Contratto di Finanziamento beneficino integralmente della Garanzia dello Stato. Di tanto il Soggetto Beneficiario prenderà espressamente atto in contratto.

Ciascuna erogazione del Finanziamento da parte della Banca è condizionata al previo ricevimento delle somme relative al Finanziamento Agevolato da parte della CDP per il ché, in difetto di tanto, la Banca non è tenuta ad effettuare alcuna erogazione con esonero di qualsiasi responsabilità della Banca al riguardo.

Il Finanziamento Agevolato prevede un tasso di interesse fisso pari al 20% del tasso di riferimento ed attualizzazione pubblicato sul sito del MISE. Tale tasso non può mai scendere al di sotto dello 0,8% nominale annuo. Il Finanziamento Bancario prevede un tasso di interesse concordato e determinato liberamente tra Banca Finanziatrice e il Soggetto Beneficiario, come di seguito descritto.

Oneri di pubblicità

Sono previsti a carico del Soggetto Beneficiario obblighi di fornire adeguata pubblicità, anche attraverso apposizione di una targa presso la sede di svolgimento del Progetto attestante il supporto ricevuto dalla Regione, da CDP e dalla Banca Finanziatrice per la realizzazione dello stesso, nonché in merito alla possibilità di effettuare annunci e comunicati stampa in relazione alla sottoscrizione di ciascun Contratto di Finanziamento.

Assenza di vincolo di solidarietà

Non esiste alcun vincolo di solidarietà tra CDP e la Banca in relazione all'erogazione del Finanziamento né ai fini di qualsiasi onere fiscale derivante o connesso al Finanziamento.

I TIPI DI FINANZIAMENTO E I LORO RISCHI

Finanziamento a tasso variabile

Il tasso di interesse varia in relazione all'andamento di uno o più parametri di riferimento specificato nel contratto di finanziamento. La scelta del tasso variabile consente all'Impresa di corrispondere, tempo per tempo, un tasso in linea con le variazioni di mercato. Il tasso variabile è indicato a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate. I rischi a carico del cliente sono connessi agli aumenti di tasso derivanti dalla variazione dei parametri di indicizzazione indicati nel presente foglio.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Avvertenza

Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima se a favore del Cliente, ovvero massima se a favore della Banca, e sono valide sino a nuovo avviso. In ogni caso le singole operazioni tengono conto della normativa tempo per tempo vigente, in particolare in materia di usura.

FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO AGEVOLATO

TASSO FISSO

QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

0,80 %

TAEG calcolato al tasso di interesse del 0,80 % relativo ad un finanziamento avente le seguenti caratteristiche: importo finanziato di € 500.000,00, durata di 7 anni, spese di istruttoria pari a 0,00 % dell'importo finanziato, spese di incasso rata mensile pari a € 0,00, imposta sostitutiva esente, spese annuali di invio documento di sintesi in modalità cartacea di € 0,00.

Si precisa che l'esempio del TAEG indicato non include le altre spese e commissioni che il Cliente deve corrispondere in base alla specifica operazione di finanziamento sottoscritta, non quantificabili preventivamente.

VOCI		COSTI
	IMPORTO FINANZIABILE	pari al 50% delle spese ammissibili complessivamente, il Finanziamento globale, insieme al contributo diretto alla Spesa, può arrivare a coprire fino al 100% dei costi e delle spese ammissibili
	DURATA	Da 4 a 11 anni comprensivi di un periodo di preammortamento che, per il Finanziamento Agevolato, può essere al massimo di 3 anni, decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento
TASSI	TASSO DI INTERESSE NOMINALE ANNUO pari al 20% del tasso di riferimento ed attualizzazione pubblicato sul sito del MiSE determinato secondo la metodologia di cui alla comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02), vigente alla data di adozione del decreto di concessione, comunque non inferiore a 0,8% nominale annuo.	0,80 %
	TASSO DI INTERESSE DI PREAMMORTAMENTO (tecnico e/o finanziario)	uguale al TASSO DI INTERESSE NOMINALE ANNUO sopra riportato
	TASSO DI MORA	TUR maggiorato di 3 punti percentuali

N.B. Si precisa che le altre condizioni economiche sono riportate nella sezione "CONDIZIONI ECONOMICHE COMUNI A TUTTE LE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTO".

FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO BANCARIO

TASSO VARIABILE

QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

9,99 %

TAEG calcolato al tasso di interesse del 9,050 % (Indice di riferimento Euribor 6 mesi del 29/06/2026 pari a 2,60 % maggiorato di uno spread pari a 6,45 %), relativo ad un finanziamento avente le seguenti caratteristiche: importo finanziato di € 500.000,00, durata di 7anni, spese di istruttoria pari a 2,00 % dell'importo finanziato, spese di incasso rata mensile pari a € 2,50, imposta sostitutiva pari a 0,25 % dell'importo finanziato, spese annuali di invio del documento di sintesi in modalità cartacea di € 0,00.

Si precisa che l'esempio del TAEG indicato non include le altre spese e commissioni che il Cliente deve corrispondere in base alla specifica operazione di finanziamento sottoscritta, non quantificabili preventivamente.

VOCI			COSTI
	IMPORTO FINANZIABILE		pari almeno al 20% delle spese ammissibili complessivamente, il Finanziamento globale, insieme al contributo diretto alla Spesa, può arrivare a coprire fino al 100% dei costi e delle spese ammissibili
	DURATA ammortamento (anni)		Da 4 a 11 anni comprensivi di un periodo di preammortamento
TASSI	TASSO DI INTERESSE NOMINALE ANNUO (*)	INDICE DI RIFERIMENTO + SPREAD	9,050 %
	INDICE DI RIFERIMENTO		EURIBOR 6 MESI quotazione puntuale 360, rilevata, in fase di stipula, alle ore 11:00, ora dell'Europa Centrale, dal cd. Comitato di Gestione dell'Euribor (EMMI – European Money Markets Institute, o altro soggetto che verrà nominato in sostituzione dello stesso per la rilevazione dell'EURIBOR), del penultimo giorno lavorativo bancario del mese precedente quello di variazione del tasso, diffusa sui principali circuiti telematici (es. http://it.euribor-rates.eu) e pubblicata sulla stampa specializzata, con arrotondamento per eccesso ai 5 centesimi superiori del secondo decimale. L'aggiornamento del parametro viene rilevato allo stesso modo il penultimo giorno lavorativo bancario del semestre di riferimento della variazione del tasso.
	SPREAD		6,45 %
	TASSO DI INTERESSE DI PREAMMORTAMENTO (tecnico e/o finanziario)		uguale al TASSO DI INTERESSE NOMINALE ANNUO sopra riportato
	TASSO DI MORA		tasso del finanziamento maggiorato di 3 punti percentuali

N.B. Si precisa che le altre condizioni economiche sono riportate nella sezione "CONDIZIONI ECONOMICHE COMUNI A TUTTE LE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTO".

(*) Il tasso sarà aggiornato e rideterminato semestralmente (il primo giorno anche non lavorativo dei mesi di gennaio e luglio per l'Euribor semestrale) sulla base dell'indice di riferimento e dei criteri sopra indicati e resterà valido per tutto il semestre di riferimento a seconda dell'Euribor (i semestri di riferimento sono gennaio/giugno e luglio/dicembre per l'Euribor semestrale).

Il tasso applicato al singolo contratto potrà essere diverso da quello riportato in tabella, in relazione all'andamento dell'indice di riferimento al momento della stipula. Il tasso indicato in tabella è calcolato ipotizzando che il finanziamento sia di durata pari a 7 anni.

N.B. Trattandosi di finanziamento a tasso variabile, si specifica che il tasso di interesse e il TAEG sono riportati in via meramente esemplificativa, assumendo che il valore dell'indice di riferimento resti immutato per tutta la durata del contratto.

CONDIZIONI ECONOMICHE COMUNI A TUTTE LE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTO

VOCI		COSTI		
SPESE	SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO	ISTRUTTORIA Calcolate sull'ammontare del Finanziamento Bancario	2,00 %	
	SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO	INCASSO RATA Da applicare al finanziamento bancario	€ 2,50	
		INVIO COMUNICAZIONI Il costo (a clienti o eventuali garanti) è riferito a ciascuna quota del Finanziamento Complessivo (Finanziamento Bancario e Finanziamento Agevolato)	Costo per ogni comunicazione periodica	- a mezzo posta ordinaria € 0,00 - on-line € 0,00
			Spese per invio comunicazioni	€ 1,00 <i>N.B. La spesa è pari a zero laddove la comunicazione abbia ad oggetto una "proposta di modifica unilaterale del contratto", ai sensi del D. Lgs. n. 141 del 13.08.2010 e successive modificazioni ed integrazioni.</i> oltre alle spese postali di spedizione a mezzo raccomandata ove previsto
			Spese produzione e invio certificazione interessi	€ 1,00
			Spese produzione e invio duplicato certificazione interessi	€ 1,00
		SPESE DI CERTIFICAZIONE INTERESSI PASSIVI Calcolate sull'ammontare complessivo del Finanziamento	€ 10,00	
		SPESE DI CERTIFICAZIONE BILANCIO Calcolate sull'ammontare complessivo del Finanziamento	€ 60,00	
		COMMISSIONE ONNICOMPENSIVA PER ESTINZIONE ANTICIPATA	3,00 % per Finanziamento Bancario <i>(calcolata sul capitale rimborsato anticipatamente)</i> Nel caso di estinzione anticipata , totale o parziale, del Finanziamento Agevolato effettuata prima che siano trascorsi 4 anni dalla data di sottoscrizione del contratto, il Soggetto Beneficiario dovrà corrispondere a CDP, per il tramite della Banca Finanziatrice: a) un importo pari allo 0,50% dell'ammontare in linea capitale del Finanziamento Agevolato concesso e non erogato alla data prescelta per il rimborso, nel solo caso di estinzione anticipata totale ; b) un indennizzo per un importo pari a: - in caso di estinzione anticipata totale , al prodotto tra lo 0,30% dell'ammontare in linea capitale del Finanziamento Agevolato erogato fino alla data prescelta per il rimborso, al netto dell'eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all'intero inferiore, intercorrenti tra la data prescelta per il rimborso e la data di scadenza finale - in caso di estinzione anticipata parziale , al prodotto tra lo 0,30% dell'ammontare in linea capitale rimborsato anticipatamente a tale data prescelta per il rimborso e il numero di anni, approssimato all'intero inferiore, intercorrenti tra la data prescelta per il rimborso e la data di scadenza finale. Nel caso di estinzione anticipate totale o parziale, del Finanziamento Agevolato effettuata dopo che siano trascorsi 4 anni dalla data di sottoscrizione, il Soggetto Beneficiario dovrà corrispondere a CDP, per il tramite della Banca Finanziatrice: - in caso di estinzione anticipata totale , al prodotto tra lo 0,30% dell'ammontare in linea capitale del Finanziamento Agevolato erogato fino alla data prescelta per il rimborso, al netto dell'eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all'intero inferiore, intercorrente tra la data prescelta per il rimborso e la data di scadenza finale; - in caso di estinzione anticipata parziale , al prodotto tra lo 0,30% dell'ammontare in linea capitale rimborsato anticipatamente a tale data prescelta per il rimborso e il numero di anni, approssimato all'intero inferiore, intercorrenti tra la data prescelta per il rimborso e la data di scadenza finale.	

		SPESE DI SMOBILIZZO/ RECUPERO DEL CREDITO, IN CASO DI DECADENZA DEL BENEFICIO DEL TERMINE O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO OVVERO IN PRESENZA DI RATE DI RIMBORSO/ AMMORTAMENTO INSOLUTE	spese di costituzione in mora Calcolate sull'ammontare complessivo del Finanziamento	€ 10,00
			spese per ogni sollecito di pagamento effettuato Il costo è riferito a ciascuna quota del Finanziamento Complessivo (Finanziamento Bancario e Finanziamento Agevolato)	€ 5,00
			spese di recupero a qualunque titolo sostenute, ivi comprese quelle per interventi domiciliari di esazione (per ogni € 500,00 o frazione di debito oggetto di recupero) Calcolate sull'ammontare complessivo del Finanziamento	€ 30,00
			spese legali sostenute Calcolate sull'ammontare complessivo del Finanziamento	recupero integrale
PIANO DI AMMORTAMENTO	TIPO DI AMMORTAMENTO	italiano o francese		
	TIPOLOGIA DI RATA	rate decrescenti a quota di capitale costante per piano di ammortamento italiano^(*) rate costanti per piano di ammortamento francese^(*)		
	PERIODICITÀ DELLE RATE	Semestrale		

Note

^(*) Ai sensi delle disposizioni di Banca d'Italia in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari", la rata si intende costante quando "la somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale":
 nel finanziamento a tasso fisso per tutta la durata del finanziamento;
 nel finanziamento a tasso variabile solo durante il periodo di vigenza del medesimo tasso di interesse (pari alla somma di indice di riferimento e spread). Pertanto, al variare del tasso di interesse cambia anche l'importo della rata; l'importo ricalcolato resterà costante sino alla nuova variazione del tasso di interesse.

^(**) Nel finanziamento a tasso fisso l'importo della rata rimane costante per tutta la durata del finanziamento, intendendosi come costante la rata nella quale la somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale a quanto determinato nel piano di ammortamento stipulato.
 Nel finanziamento a tasso variabile l'importo della rata rimane costante solo durante il periodo di vigenza del tasso di interesse iniziale. Al variare del tasso di interesse, la rata diventa variabile: le quote di capitale delle rate restano fisse, così come definite al tasso di interesse iniziale, mentre le quote di interessi sono ricalcolate in accordo al nuovo valore del tasso di interesse, considerando il debito in linea capitale residuo. In caso di incremento del tasso di interesse rispetto al tasso di interesse iniziale l'importo della rata sarà maggiore di quello calcolato inizialmente, non comportando ciò variazione della durata inizialmente stabilita del finanziamento. In caso di decremento del tasso di interesse rispetto al tasso di interesse iniziale l'importo della rata sarà minore rispetto a quello calcolato inizialmente, non comportando ciò variazione della durata inizialmente stabilita del finanziamento.

Per il calcolo degli interessi, sia per il periodo di ammortamento che per quello di preammortamento, si fa riferimento:

- per finanziamento a tasso fisso anno commerciale su anno commerciale (360/360);
- per finanziamenti a tasso variabile giorni effettivi dell'anno civile su anno commerciale (365/360).

Il preammortamento può essere tecnico o finanziario.

Il preammortamento tecnico è il periodo che precede l'inizio del pagamento del piano di rimborso del finanziamento (cd. Piano di ammortamento) e serve ad allineare l'inizio del pagamento del piano di ammortamento al primo giorno di calendario di un mese indipendentemente dal giorno di stipula.

Gli interessi di preammortamento tecnico, a cui sono applicate le stesse condizioni economiche previste per l'ammortamento, decorrono dalla data di erogazione del finanziamento e terminano l'ultimo giorno del mese di riferimento della prima rata (se il piano di rimborso prevede il pagamento delle rate con periodicità semestrale il preammortamento tecnico dura sino all'ultimo giorno del semestre di riferimento).

Il preammortamento finanziario è quello che può essere scelto dal cliente interessato a rinviare il pagamento della prima rata completa, pur avendo ricevuto il finanziamento completo. In questo caso il cliente rimborsa rate composte di soli interessi per il periodo di preammortamento concordato tra le parti.

Gli interessi di preammortamento finanziario decorrono dalla fine del preammortamento tecnico e terminano l'ultimo giorno del mese precedente l'inizio dell'ammortamento del finanziamento.

Il tasso di interesse di preammortamento tecnico o finanziario è pari al tasso di interesse del finanziamento.

I tassi e gli indicatori sopra riportati sono comunque fissati nei limiti dei tassi soglia previsti ai fini della legge sull'usura ai sensi dei Decreti Ministeriali tempo per tempo vigenti.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l.n. 108/1996), relativo ai contratti di finanziamento, può essere consultato sul sito internet della Banca www.mcc.it.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Al momento della stipula del finanziamento il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

	Se acquistati attraverso la banca
Spese notarili di identificazione	I costi vengono corrisposti dal cliente direttamente al notaio

Imposte e Tasse:

Finanziamento Bancario - in assenza di opzione per l'imposta sostitutiva: Tassazione ordinaria Imposta di bollo (solo per finanziamenti non regolati in conto corrente), imposta di registro e tasse sulle concessioni governative, se dovute. N.B. Il recupero delle altre imposte indirette si effettua in ragione della tipologia di garanzia sul finanziamento concesso.	in conformità alle vigenti disposizioni di legge
- in caso di specifica opzione da parte della Banca: Imposta sostitutiva ex articolo 17, 1° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973 n.601, così come modificato dall'articolo 12, comma 4 del Decreto Legge 23 dicembre 2013 n.145. Finanziamento Agevolato	0,25 % <i>(salvo i casi in cui è applicabile la diversa aliquota)</i> esente

“Piano di variazione o cessazione degli indici di riferimento” (Piano “BMR”)

La Banca, in conformità a quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/1011 (c.d. “Regolamento BMR”, *Benchmark Regulation*) e successive modifiche e/o integrazioni, ha adottato un “Piano di variazione o cessazione degli indici di riferimento” (Piano “BMR”), nel quale sono definite le azioni da intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito. Il piano indica uno o più indici di riferimento alternativi a cui la Banca può ricorrere per la sostituzione degli indici di riferimento per i quali sia sospesa la fornitura, indicando i motivi per i quali tali indici sostitutivi sarebbero alternative valide. Il piano viene costantemente aggiornato rispetto all'evoluzione degli indici di riferimento ed è applicato nelle relazioni contrattuali con la clientela in caso di cessazione o sostanziale variazione di un indice di riferimento utilizzato per la parametrizzazione dei relativi contratti finanziari, nel caso in cui questi ultimi non prevedano, ab origine, un indice di riferimento alternativo. Il piano “BMR”, costantemente aggiornato, è pubblicato sul sito internet della Banca al percorso <https://www.mcc.it/documenti-per-la-trasparenza/>. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 118-bis “Variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento” del TUB, qualora si verificasse la variazione sostanziale o la cessazione dell'indice di riferimento la Banca comunicherà al cliente, entro trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole, le modifiche o l'indice sostitutivo individuato ai sensi del Piano di Sostituzione periodicamente aggiornato e pubblicato sul sito internet della Banca, salvo che la normativa vigente o l'Autorità di Vigilanza non dispongano diversamente. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerate ipotesi di cessazione o variazione sostanziale dell'Indice di Riferimento: (i) le modifiche sostanziali alla metodologia, alle formule o alle altre modalità di determinazione dell'Indice di Riferimento o che lo stesso non sia più rappresentativo del mercato sottostante; oppure (ii) l'amministratore dell'Indice di Riferimento (l'“Amministratore”) annuncii pubblicamente di aver cessato definitivamente (o per un periodo indeterminato) o che cesserà definitivamente (o per un periodo indeterminato) di fornire l'Indice di Riferimento o che lo stesso non possa essere utilizzato e, alla relativa data, non vi sia un sostituto Amministratore che continui a fornire l'Indice di Riferimento predetto. La modifica si intenderà approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso, il cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.

ULTIME RILEVAZIONI DELL'INDICE DI RIFERIMENTO

Data	Indice	Valore
30/06/2026	T.R.E. (Tasso di Rifi naziamento dell'Eurosistema) stabilito dalla B.C.E. (Banca Centrale Europea) e vigente alla data di adozione del decreto di concessione	2,40 %
29/06/2026	Euribor 6 Mesi quotazione 360 Rilevazione puntuale del penultimo giorno lavorativo bancario del mese precedente quello di variazione del tasso	2,60 %

ESTINZIONE ANTICIPATA, RISOLUZIONE, PORTABILITÀ E RECLAMI

Estinzione anticipata

Il cliente ha facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il finanziamento prima del termine convenuto per la scadenza dello stesso, mediante la restituzione anticipata delle somme dovute. L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale.

In caso di rimborso parziale anticipato del capitale, le rate residue di ammortamento saranno ricalcolate in funzione del nuovo debito residuo e saranno ridotte sia in termini di interessi che di quota capitale.

Sia nel caso di estinzione anticipata parziale che totale, unitamente al capitale, dovranno essere pagati gli interessi maturati, a partire dal primo giorno successivo a quello di pagamento dell'ultima rata, sino al giorno “di valuta” dell'estinzione, sul capitale da rimborsare. In ogni caso, il rimborso anticipato, parziale o totale, potrà essere perfezionato solo dopo che il Cliente abbia provveduto al pagamento di eventuali somme arretrate a qualsiasi titolo dovute.

Per il rimborso anticipato del finanziamento la Banca prevede l'applicazione della commissione per estinzione anticipata, salvo i casi in cui tale compenso non sia dovuto ai sensi della normativa di riferimento per la specifica operazione di finanziamento e a seconda della natura giuridica del Cliente.

La normativa di riferimento prevede determinate condizioni per procedere all'estinzione anticipata del Finanziamento complessivo, definite contrattualmente. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, il cliente non può procedere ad un'estinzione anticipata totale del Finanziamento Bancario senza, altresì, procedere all'estinzione anticipata totale del Finanziamento Agevolato.

Risoluzione

La Banca ha facoltà di risolvere il rapporto contrattuale di finanziamento, al verificarsi di specifiche cause di decadenza del Cliente dal beneficio del termine nonché qualora non risultassero adempiute le altre obbligazioni o condizioni definite contrattualmente, con conseguente diritto di esigere dal Cliente l'immediata e totale estinzione del debito derivante dal finanziamento, in linea capitale, interessi ed accessori.

Portabilità

Non consentita

Tempi massimi di chiusura del rapporto

La chiusura del rapporto avviene contestualmente al pagamento dell'ultima rata di rimborso prevista dal contratto.

Reclami e condizioni di procedibilità della domanda giudiziale

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (Viale America, 351 00144 Roma - fax +39 06 4791 2784 - email: sectionlegalebanca@mcc.it - pec: reclami@postacertificata.mcc.it) che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, può rivolgersi a:

Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La Guida all'ABF è disponibile sul sito della Banca www.mcc.it.

Conciliatore Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it.

Ai sensi della vigente normativa in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ex D. Lgs 4 marzo 2010, n. 28, il Cliente, prima di esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente, con assistenza di un avvocato, ad esperire il procedimento di mediazione, ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n.179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'art. 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D. Lgs 1° settembre 1993, n. 385.

LEGENDA

Amministratore di un indice di riferimento (benchmark)	L'amministratore di un indice di riferimento è la persona fisica o giuridica che controlla la fornitura di un indice di riferimento e, in particolare, amministra il regime per la determinazione dell'indice di riferimento, raccoglie e analizza i dati, determina l'indice di riferimento e lo pubblica.
Amministratore dell'indice di riferimento EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate)	EMMI (European Money Markets Institute).
Ammortamento	Processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate.
Euribor	Euribor è l'acronimo di "Euro Interbank Offered Rate", traducibile come "tasso interbancario di offerta in euro" ed è un indice di riferimento rilevato quotidianamente, sotto la supervisione del Comitato di Gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee), da EMMI (European Money Markets Institute) o da altro soggetto che verrà nominato in sostituzione dello stesso. EMMI ha sede in Belgio ed è l'amministratore dell'indice di riferimento "Euribor". Qualora, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/1011, dovesse essere modificata la formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata da EMMI per la rilevazione dell'Euribor, la Banca utilizzerà l'Euribor secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo vigente. In mancanza di rilevazione temporanea verrà utilizzato l'ultimo valore conosciuto dell'Euribor. In mancanza di rilevazione definitiva dell'Euribor sarà utilizzato l'indice di riferimento di mercato che, nel rispetto del citato Regolamento UE 2016/1011, verrà individuato per sostituire l'Euribor. L'indice Euribor è pubblicato dai principali <i>info provider</i> di finanza (es. Bloomberg e Reuters), nonché dai principali quotidiani finanziari (es. Il Sole 24 Ore).
Imposta sostitutiva	Trattasi del trattamento tributario di cui agli artt. 15 e segg. del D.P.R. 29/9/1973 n. 601 e successive modifiche e integrazioni, che viene applicato sui finanziamenti a medio e lungo termine in Italia in luogo delle imposte ordinarie altrimenti applicabili (di registro, di bollo).
Indice di riferimento (benchmark)	Il Regolamento UE n. 1011/2016, all'art. 3, paragrafo 1, punto 3), fornisce la seguente definizione di "Indice di riferimento (benchmark)": un indice di riferimento al quale viene determinato l'importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario, o il valore di uno strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance. Esempi indici di riferimento: EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate), IRS (Interest Rate Swap).
Interessi di mora	Interessi per il periodo di ritardo pagamento delle rate.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale, quota interessi corrispettivi e eventuali oneri di incasso rata), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Piano di ammortamento "italiano"	Nel piano di ammortamento italiano la rata è composta da una quota di capitale costante nel tempo e da una quota interessi decrescente.
Preammortamento	Periodo iniziale del finanziamento nel quale le rate pagate sono costituite dalla

	sola quota interessi.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata	Pagamento che il cliente effettua periodicamente per la restituzione del finanziamento, secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da: - una quota capitale (cioè una parte dell'importo prestato); - una quota interessi (quota interessi dovuta alla banca per il finanziamento); - eventuali oneri di incasso rata.
Spread	Maggiorazione applicata all'indice di riferimento.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito. Il TAEG è il tasso che rende uguali, su base annua, i valori attualizzati di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese), esistenti o futuri, oggetto di accordo tra il finanziatore e il consumatore. Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili.
Tasso di interesse di preammortamento	Tasso che regola il periodo di preammortamento del finanziamento, ossia quello antecedente l'inizio del piano di ammortamento, nel quale il piano di rimborso del finanziamento si compone di rate di soli interessi
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura.
Tasso fisso	Tasso di interesse che NON varia per tutta la durata del finanziamento.
Tasso variabile	Tasso di interesse che varia in relazione all'andamento di uno o più indici di riferimento specificatamente indicati nel contratto di finanziamento.
Tur	Tasso Ufficiale di Riferimento: Tasso a cui la Banca Centrale Europea concede prestiti alle altre banche.